

(N. 1007)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**
(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1950

Organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, vennero stabiliti organici transitori degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, da valere per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1947.

Il provvedimento aveva precipuamente lo scopo di adeguare la consistenza degli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare agli sfollamenti fino a quell'epoca effettuati e di arrestare, in attesa di nuove disposizioni di legge sugli organici in parola, ogni avanzamento per il 1948, estendendo alle limitatissime promozioni ancora da conferire per il 1947 l'efficacia delle norme concernenti l'aumento dei limiti di permanenza nei vari gradi, che aveva costituito per il passato una forte remora alle promozioni ed era scaduta il 15 aprile 1947.

Si trattò, in sostanza, di una prima necessaria tappa verso la sistemazione degli orga-

nici in parola e, infatti, nel citato decreto legislativo n. 731 fu fatta espressa riserva (articolo 6) di successive disposizioni di legge per la determinazione di nuovi organici con effetto dal 1° gennaio 1948.

In relazione a quanto sopra, vennero posti allo studio i conseguenti provvedimenti, ma difficoltà varie sorte per lo sfollamento degli ufficiali inferiori (il relativo decreto legislativo era stato anch'esso emanato sotto la data del 7 maggio 1948 col numero 810) e altre circostanze non previste nè prevedibili non hanno consentito di procedere sia durante il 1948 sia durante il 1949 alla determinazione dei nuovi organici.

A ciò si provvede ora con l'unito disegno di legge, del quale si illustrano, qui di seguito, le singole disposizioni.

Con l'articolo 1 e con la tabella cui esso fa riferimento, viene stabilita la consistenza dei quadri degli ufficiali in servizio permanente

dell'Aeronautica militare a decorrere dal 1° gennaio 1948.)

Per i motivi indicati tali quadri si riferiscono al fabbisogno di ufficiali calcolato dallo Stato Maggiore dell'aeronautica per il 1948. Essi comportano un totale di 3579 unità (generali di squadra aerea 5, generali di divisione aerea e tenenti generali 14, generali di brigata aerea e maggiori generali 17, colonnelli 94, tenenti colonnelli 269, maggiori 249, capitani 1459, subalterni 1472), con la notevole riduzione di 2815 posti rispetto agli organici approvati con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731.

È da tener presente, peraltro, che i quadri di cui alla presente legge si riferiscono, secondo quanto in precedenza accennato, a una situazione del tutto contingente, determinata dalla scarsità dei mezzi e del materiale aeronautico, che non avrebbe reso possibile l'impiego di un maggior numero di ufficiali.

Attualmente, invece, l'Aeronautica militare è in procinto di uscire da un periodo critico di riassetto per incamminarsi verso quel sistema organizzativo più aderente alla rapida evoluzione del mezzo impiegato ed a un ordinamento più rispondente ai compiti ad essa commessi. È nota, infatti, l'importanza assunta dalla forza aerea, come sono del pari note le cure che ogni Stato ad essa devolve. A tale evoluzione ordinativa e qualitativa non potrà rimanere assente l'Aeronautica militare italiana se, come deve presumere, la si vuole Forza armata efficiente e non un peso notevole per il contribuente senza alcuna possibilità di efficace impiego.

Ne deriva che gli organici di cui alla legge in esame non possono non rappresentare una seconda necessaria fase di transizione, e perciò anche essi hanno carattere provvisorio.

Conseguentemente l'articolo 1 precisa che il provvedimento attuale viene emanato nell'attesa che siano stabiliti gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare.

Al riguardo si può, peraltro, assicurare che i relativi studi sono in fase avanzata e che è intendimento di questo Ministero accelerare al massimo possibile l'entrata in vigore di tali organici definitivi.

Tuttavia, per l'eventualità che nelle more, in relazione al previsto imminente impiego

di apparecchi di tipo nuovo, possa presentarsi qualche particolare necessità organica, si prevede, sempre all'articolo 1, che gli organici provvisori, durante il periodo della loro validità, potranno essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, sempre che le eventuali variazioni non comportino aumenti di spesa.

Si è voluto, in altri termini, creare, con le opportune cautele e limitazioni, la possibilità di solleciti adattamenti ad eventuali situazioni nuove, evitando il susseguirsi di un'altra legge prima di giungere agli organici definitivi. La facoltà non potrà, peraltro essere esercitata oltre il 30 giugno 1951.

In proposito giova ricordare che analoga facoltà già vige per gli organici degli ufficiali in servizio permanente della Marina (venne prevista con decreto-legge 3 agosto 1944, n. 357, ed è stata di recente ulteriormente prorogata fino all'entrata in vigore degli organici definitivi dei predetti ufficiali con legge 29 luglio 1949, n. 579) e si è dimostrata particolarmente idonea allo scopo di graduare opportunamente i quadri e di fronteggiare le mutevoli esigenze dell'eccezionale periodo che, pur essendo avviato a conclusione, non è ancora del tutto ultimato.

L'articolo 2 del disegno di legge, allo scopo di consentire la definizione di alcune situazioni arretrate senza ledere diritti acquisiti, stabilisce che, nei riguardi degli ufficiali i quali, pur trovandosi compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento fino a tutto il 1947, non siano stati ancora scrutinati (ad esempio ufficiali pretermessi per ragioni di salute), le promozioni continuano ad aver luogo secondo le consistenze organiche utili quali si sono presentate a tutto il 31 dicembre 1947 e con l'anzianità spettante in conseguenza.

L'articolo 3 contiene norme per l'eliminazione delle eccedenze che eventualmente potranno aversi anche per effetto dell'applicazione dell'articolo 2. Viene ovviamente stabilito che tali eventuali eccedenze saranno eliminate con le modalità e il trattamento economico di cui alle vigenti disposizioni sulla riduzione dei quadri. Allo scopo di evitare che i relativi provvedimenti possano essere ritar-

dati, si dispone che i medesimi dovranno essere adottati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e con decorrenza non posteriore ai predetti tre mesi.

In relazione all'articolo in esame, si ritiene opportuno chiarire che, mentre per l'eliminazione delle eventuali eccedenze di ufficiali generali e superiori si fa riferimento alla situazione di ciascun grado, per quelle degli ufficiali inferiori si fa riferimento alla situazione complessiva dei tre gradi di ufficiali inferiori esistenti in ciascun ruolo. Ciò sia in considerazione della facoltà di effettuare promozioni in soprannumero nel grado di capitano, di cui si dirà trattando del successivo articolo 5, sia del criterio di effettuare lo sfollamento degli ufficiali inferiori dell'Aeronautica militare secondo aliquote uniche per ciascun ruolo, anzichè distintamente per gradi, che è stato adottato in base alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

L'articolo 4 precisa le modalità per la formazione dei quadri di avanzamento. Tenuta presente l'opportunità che, prima di effettuare le promozioni, risultino determinati quali e quanti ufficiali debbono rimanere nei ruoli, si stabilisce che, dopo l'eliminazione delle eccedenze, si procederà alla formazione dei quadri di avanzamento, nei quali saranno compresi unicamente gli ufficiali rimasti presenti nei ruoli del servizio permanente.

L'articolo 5 è inteso a consentire per le promozioni nel grado di capitano il soprannumero nel limite massimo di un quinto del rispettivo organico, lasciando scoperti altrettanti posti nei gradi inferiori ed escluso ogni effetto retroattivo delle promozioni.

La norma si rende necessaria per poter assicurare un minimo di possibilità di carriera agli ufficiali, in quanto diversamente, a causa dei forti tagli operati nel grado di capitano, si verificherebbe che, specialmente per alcuni ruoli, gli interessati resterebbero nel grado di tenente per un periodo che potrebbe prolungarsi addirittura fino al sopraggiungere dei limiti di età per la cessazione dal servizio.

Al riguardo, premesso che i tenenti dell'Aeronautica maturano la promozione a capitano dopo quattro anni di permanenza nel grado, possono essere utili i seguenti dati relativi ad alcuni ruoli e categorie:

Ruolo servizi.

Nel grado di tenente, senza considerare gli ufficiali con anzianità più recente, sostano 11 ufficiali dal 1940, uno dal 1941, 57 dal 1942; il nuovo organico dei capitani è di 200 posti, che risultano interamente coperti, nè si prevedono vacanze per un certo numero di anni.

Categoria automobilisti del ruolo specialisti.

Nel grado di tenente sostano otto ufficiali dal 1940, otto dal 1941, otto dal 1942; il nuovo organico dei capitani è di 18 posti, che risultano interamente coperti, nè si prevedono vacanze per un certo numero di anni.

Categoria assistenti costruzioni aeronautiche.

Nel grado di tenente sostano sette ufficiali dal 1940, nove dal 1941, trenta dal 1942; il nuovo organico dei capitani è di 50 posti, che risultano interamente coperti nè si prevedono vacanze per un certo numero di anni.

Allo scopo di sottolineare, in relazione ai motivi che la giustificano, l'eccezionalità della norma, l'articolo 5 soggiunge che la facoltà di conferire promozioni in soprannumero nel grado di capitano non potrà essere esercitata nei confronti degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici, per i quali la situazione organica si presenta migliore.

L'ultimo comma dello stesso articolo 5 fa rinvio per le modalità di assorbimento del soprannumero alla legge sugli organici definitivi.

L'articolo 6 stabilisce che, qualora per esigenze di servizio la frequenza dei corsi di studi e gli esami previsti dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica militare non siano avvenuti o non avvengano tempestivamente, si applicherà, ai fini della attribuzione dell'anzianità nel nuovo grado, il disposto dell'articolo 73 delle norme approvate con decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, intendendosi con ciò far restar salvo ogni diritto degli interessati per quanto riguarda l'anzianità nel nuovo grado, nonostante il rinvio dei corsi o degli esami.

La norma va posta in relazione con l'opportunità di evitare nell'attuale momento le

spese rilevanti per alloggi, missioni al personale, ecc., che sarebbero richieste dall'effettuazione dei corsi e dallo svolgimento degli esami. L'Amministrazione avrà anche un maggior margine di tempo per predisporre l'attrezzatura tecnica necessaria (quella che non è andata distrutta a causa dei noti eventi è rimasta superata dai tempi e non ha potuto ancora essere completamente ricostituita per difficoltà di bilancio) e per aggiornare i testi.

D'altra parte non potendosi far ricadere quanto sopra sugli ufficiali, occorre salvaguardare la loro posizione, e a ciò si è provveduto nel modo anzidetto.

L'articolo 7 concede al Ministro per la difesa la facoltà di richiamare in temporaneo servizio, con loro consenso, non più di 75 ufficiali superiori e non più di 125 ufficiali inferiori, cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni sulla riduzione dei quadri. Il trattenimento non potrà protrarsi oltre la data di attuazione dell'ordinamento definitivo dell'Aeronautica militare e, comunque oltre il limite di età previsto per il grado rivestito dagli interessati.

A tal riguardo si chiarisce che le eccezionali contingenze cui in principio si è fatto cenno, unitamente a particolari situazioni che si verificavano in taluni ruoli e gradi, hanno obbligato l'Aeronautica militare a privarsi di ottimi ufficiali, che nell'attuale fase potrebbero, invece, arrecare all'Arma l'utile contributo della loro provata competenza ed esperienza, specialmente in determinate branche di attività.

Giova notare che, in caso di richiamo, che sarebbe in ogni caso disposto con gradimento degli ufficiali, agli interessati verrebbe corrisposta la sola differenza tra assegni di attività e assegni di sfollamento, onde la convenienza per l'Amministrazione di continuare ad usufruire, laddove se ne manifesti la necessità, dell'opera di questi ottimi elementi.

La norma in parola risponde, quindi, a sentite esigenze del servizio e a criteri di opportunità.

L'articolo 8, infine, provvede a richiamare in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1950 e fino a tutto il 31 dicembre 1950, le disposizioni relative alla Commissione Superiore di avanzamento per gli ufficiali dell'aeronautica militare contenute nell'articolo unico del decreto legislativo 2 agosto 1945, n. 634, quale risulta modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731.

L'efficacia di tali disposizioni, sostanzialmente intese ad adeguare la composizione della predetta Commissione alla situazione fortemente deficitaria degli alti gradi, in un primo tempo stabilita al 31 dicembre 1946, venne prorogata al 31 dicembre 1947, con il decreto legislativo 21 agosto 1947, n. 565, e successivamente estesa con modificazioni al 31 dicembre 1949, con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731.

Poichè la materia sarà completamente rielaborata in occasione dell'unificazione delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate (unificazione già in fase di studio assai avanzata), si ritiene opportuno evitare, in attesa della nuova disciplina, il ripristino delle vecchie norme, che presenterebbero, d'altra parte, difficoltà di applicazione, in vista dell'accennata situazione degli alti gradi.

Di qui la necessità della norma che forma oggetto dell'articolo in esame.

Il relazione all'articolo 81 della Costituzione si fa presente che il provvedimento illustrato, contemplando notevoli riduzioni agli organici degli ufficiali dell'Aeronautica militare, non comporta, anche tenendo conto delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 7, nuove o maggiori spese rispetto a quelle già previste in bilancio.

In merito al disegno di legge, è stato sentito, come prescritto, il parere del Consiglio superiore di aeronautica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1948 e nell'attesa che siano stabiliti gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, gli organici degli anzidetti ufficiali sono fissati nella consistenza risultante dall'annessa tabella.

Gli organici provvisori di cui al precedente comma possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, ma le eventuali variazioni non potranno in nessun caso comportare aumenti di spesa. La facoltà può essere esercitata fino al 30 giugno 1951.

Art. 2.

Nei confronti degli ufficiali che, pur trovandosi compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento fino a tutto il 1947, non siano stati ancora scrutinati, le promozioni continuano ad aver luogo secondo le consistenze organiche utili quali si sono presentate a tutto il 31 dicembre 1947 e con l'anzianità spettante in conseguenza.

Art. 3.

Le eventuali eccedenze di ufficiali generali e superiori, per ciascun grado, e di ufficiali inferiori, per ciascun ruolo, rispetto agli organici come sopra determinati, saranno eliminate rispettivamente con le norme e il trattamento economico di cui al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

I relativi provvedimenti saranno adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza non posteriore ai predetti tre mesi.

Art. 4.

Dopo l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, si procederà alla formazione dei quadri di avanzamento, nei quali

saranno compresi unicamente gli ufficiali rimasti presenti nei ruoli del servizio permanente.

Art. 5.

Per le promozioni al grado di capitano è consentito il soprannumero nel limite massimo di un quinto del rispettivo organico, sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi inferiori.

La facoltà di effettuare promozioni in soprannumero al grado di capitano non può, però, essere esercitata nei riguardi degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, e del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.

Le promozioni in soprannumero decorreranno a tutti gli effetti dalla data del relativo decreto.

Le modalità per il riassorbimento del soprannumero di cui al presente articolo saranno stabilite dalla legge che fisserà gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Qualora, per esigenze di servizio, la frequenza dei corsi di studi e gli esami previsti dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare non siano avvenuti o non avvengano tempestivamente, si applicherà, ai fini dell'attribuzione della anzianità nel nuovo grado, il disposto dell'articolo 73 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297.

Art. 7.

È data facoltà al Ministro per la Difesa di richiamare in temporaneo servizio, con loro consenso, ufficiali superiori e inferiori cessati dal servizio permanente in applicazione dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 7 maggio 1948, n. 810.

Il numero degli ufficiali che possono essere richiamati in servizio ai sensi del comma precedente non può superare le 75 unità per gli ufficiali superiori e le 125 unità per gli ufficiali inferiori. Il trattenimento in servizio non può protrarsi oltre la data di attuazione dell'ordi-

namento definitivo dell'Aeronautica militare e, comunque, oltre il limite di età previsto per il grado rivestito dagli interessati.

Art. 8.

Sono richiamate in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1950 e fino a tutto il 31 dicembre

1950, le disposizioni relative alla composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali dell'Aeronautica militare contenute nell'articolo unico del decreto legislativo 2 agosto 1945, n. 634, quale risulta modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, 731.

TABELLA ORGANICA PROVVISORIA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	ARMA AERONAUTICA			GENIO AERONAUTICO			CORPO COMMISSARIATO		CORPO SANITARIO AERONAUTICO
	Ruolo naviganti	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissa- riato	Ruolo ammini- strazione	
					Categoria costruzioni	Categoria assistenti meteorolo- logia			
Generali di Squadra Aerea	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Generali di Divisione Aerea o tenenti generali	11	—	—	1	—	—	1	—	1
Generali di Brigata Aerea o mag- giori generali	12	—	—	2	—	—	2	—	1
Colonelli	62	8	—	10	—	—	8	—	6
Ten. colonnelli	176	22	—	29	—	—	23	—	19
Maggiori	167	20	—	25	—	—	20	—	17
Capitani	618	200	80	138	50	50	128	90	105
Subalterni	565	204	120	130	60	60	118	120	95
TOTALE	1.616	454	200	325	110	110	300	210	244

SUDDIVISIONE UFFICIALI ARMA AERONAUTICA RUOLO SPECIALISTI

GRADO	Motoristi	Montatori	Marconisti	Armieri	Elettricisti	Fotografi	Automo- bilisti	TOTALE
Capitani	14	10	18	6	10	4	18	80
Subalterni	21	15	27	9	15	6	27	120
TOTALE	35	25	45	15	25	10	45	200